

REPERTORIO N° 51253

RACCOLTA N° 25468

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il 23 luglio 2020 (ventitre luglio duemilaventi) in Montopoli in Val d'Arno via E. Mattei n. 4

alle ore 21,33 (ventuno e trentatre)

Io ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distretto di PISA; a richiesta di CECCARELLI EDOARDO, come appresso costituito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, con sede in Montopoli in Val d'Arno via Enrico Mattei 4, codice fiscale: 91000420504, partita IVA: 00801090507, redigo il presente verbale di Assemblea.

Interviene e si costituisce

- CECCARELLI EDOARDO nato a Pontedera il giorno 17 ottobre 1959 residente a Montopoli in Val d'Arno via L. Pirandello n. 54 architetto.

Dell'identità personale e qualifica del costituito, che dichiara di essere cittadino italiano, io notaio sono certo.

La parte mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea dell'associazione stessa, convocata per oggi in questo luogo ed a quest'ora.

Assume la presidenza dell'assemblea CECCARELLI EDOARDO eletto dagli intervenuti, il quale preliminarmente propone, ottenendone l'approvazione da parte dell'assemblea, la nomina di me Notaio a segretario della presente riunione.

Il presidente constata che sono presenti n. 19 (diciannove) associati sul totale di 952 (novecentocinquantadue) associati rappresentanti l'1,99% (uno virgola novantanove per cento) degli associati, personalmente come risulta dal foglio di presenza che a questo verbale si allega con la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla parte;

- che del Consiglio sono presenti, oltre al Presidente, Zolfanelli Pier Luigi, Tesi Andrea, Freschi Gabriele, Lopez Alessandro, Moretti Paolo, Becherini Giancarlo, Bello Salvatore e Tommasini Simone, Realdini Orlando, Ceccatelli Franco;

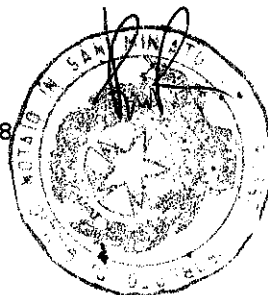
- che del Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti Vanni Giuseppe e Salerno Carla;

che gli associati intervenuti sono in regola con il versamento delle quote associative e sono iscritti da almeno tre mesi;

- che non sussistono circostanze e fatti che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;

- che sono state compiute nei termini tutte le formalità per la convocazione dell'assemblea straordinaria e che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione essendo andata deserta, a quanto mi dichiara il Presidente, la prima convocazione indetta per il 15/07/2020 ore 23.00 stesso luogo.

Gli oggetti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione affisso nella sede sociale e pubblicato con affissioni



REGISTRATO A

PISA

CON INVIO TELEMATICO

il 03/08/2020

al n. 6499

Serie 1T

con €

nel territorio del comune di Montopoli in Val d'Arno in data 26/06/2020 sono:

- approvazione nuovo statuto
- varie e eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (CTS-Codice Terzo Settore) è necessario modificare lo statuto sociale in conformità alla nuova normativa.

Le modifiche che l'assemblea è oggi chiamata ad approvare sono sia formali che sostanziali ed interessano vari articoli dello statuto.

Le più importanti riguardano la denominazione modificata in PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO con l'aggiunta della sigla "ODV", la modifica degli artt. 2, 3 e 4 riguardanti i principi, lo scopo e le attività dell'associazione; una più completa disciplina delle sezioni distaccate; una diversa regolamentazione delle categorie dei soci, l'ampliamento dei diritti dei soci, in particolare in tema di esame dei libri sociali; una più completa disciplina del patrimonio dell'associazione con evidenziazione del divieto di distribuire utili, fondi, capitali e riserve; una più completa regolamentazione del bilancio, la sostituzione del collegio dei sindaci revisori con l'organo di controllo; una diversa regolamentazione degli organi sociali e in particolare dell'organo di controllo.

Il Presidente dell'Assemblea mi chiede quindi di dar lettura del nuovo testo dello statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Terminata la lettura il presidente pone in votazione le proposte sopra illustrate.

Dopo breve discussione l'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, voto espresso per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo testo dello statuto come sopra da me Notaio letto.

Gli organi sociali attualmente in carica sono confermati fino alle prossime elezioni successivamente in ordine alla loro composizione varrà quanto previsto dal nuovo statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola sulle varie e eventuali, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,36 (ventidue e trentasei).

Mi dichiara il comparente che l'Associazione è proprietaria di un locale commerciale posto in comune di Montopoli in Val d'Arno via Enrico Mattei rappresentato al C.F. del comune di Montopoli in Val d'Arno nel foglio 6, mappale numero 1190, sub. 1, categoria C/1, classe 3, metri quadri 75, RC Euro 1.254,99 e di un fabbricato destinato a uffici pubblici posto ove sopra rappresentato al C.F. del comune di Montopoli in Val d'Arno nel foglio 6 mappale numero 1190, sub. 7, categoria B/4, classe U, metri cubi 4366, RC Euro 8.342,95 nonché degli automezzi meglio descritti nell'elenco allegato sub. "C".

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.

27 bis tabella allegata al DPR 642/72 e l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi del comb. disp. Artt. 82, 3°co. e 104 Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il costituito, acquisite le informazioni fornite da me notaio ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, per la trasmissione a tutti gli uffici competenti e la conservazione nei termini di Legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, insieme con l'allegato B e postille alla parte che l'ha approvato.

Scritto in parte con macchina elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due fogli per sei pagine e sottoscritto alle ore 22,50 (ventidue e cinquanta).

Firmato: Ceccarelli Edoardo

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO SEGUE SIGILLO



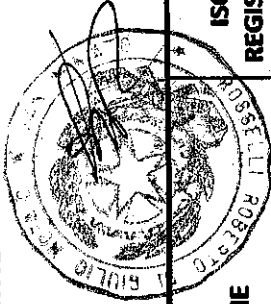
U A"

PRESENZE SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA / ORDINARIA DEL 23/07/2020

ALLEGATO
N. 25468 DI RACCOLTA
N. 51253 DI REPERTORIO

CONSIGLIO DI RACCOLTA
N. 25468
N. 51253
ALLEGATO

PAG. 1



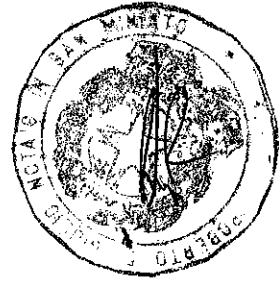
N.	COGNOME	NOME	ISCRITTO REGISTRO SOCI	NUMERO PROGRESSIVO ELENCO SOCI	FIRMA
1	CECCARELLI	EDUARDO	SI	243	<i>[Signature]</i>
2	TESI	ANDREA	SI	873	<i>[Signature]</i>
3	Mazzetti, Paolo	PAOLO	SI	653	<i>[Signature]</i>
4	TOMMASINI	SIMONE	SI	832	<i>[Signature]</i>
5	VANNI	GIUSEPPE	SI	926	<i>[Signature]</i>
6	CARECCHI	GIOVANNI	SI	204	<i>[Signature]</i>
7	SALERNO	CARLA	SI	801	<i>[Signature]</i>
8	FRESCHI	GABRIELE	SI	1126	<i>[Signature]</i>
9	LOREZ	ALESSANDRO	SI	540	<i>[Signature]</i>
10	BECKERINI	GIANCARLO	SI	85	<i>[Signature]</i>
11	ZOLFANELLI	PIER LUIGI	SI	951	<i>[Signature]</i>
12	VANNI	LINDA	SI	927	<i>[Signature]</i>
13	Bello	SALVATORE	SI	96	<i>[Signature]</i>
14	REARDINI	SALVANDO	SI	116	<i>[Signature]</i>
15	CANTINI	SONIA	SI	203	<i>[Signature]</i>
16	MACINO	ANDREA	SI	587	<i>[Signature]</i>
17	FIORENTINI	SAMUELE	SI	389	<i>[Signature]</i>

[Signature]

26

Leath Child

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
STATUTO SOCIALE



TITOLO I - DENOMINAZIONE-PRINCIPI-SCOPO-ATTIVITA'

- Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE
- Art. 2 - PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 4 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE

TITOLO II - SOCI - VOLONTARI

- Art. 6 - SOCI
- Art. 7 - TIPOLOGIE DI SOCI-VOLONTARI
- Art. 8 - DIRITTO DI VOTO
- Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI
- Art. 10 - DOVERI DEI SOCI
- Art. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
- Art. 12 - PERSONALE DIPENDENTE, LAVORATORI AUTONOMI

TITOLO III - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO

- Art. 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 14 - ENTRATE

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE-SCRITTURE CONTABILI

- Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO
- Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

TITOLO V - GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO VI - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA

19.1. COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

19.2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

19.3. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E QUORUM

Art. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

20.1. COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

20.2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

20.3. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E QUORUM

20.4. MODIFICHE STATUTARIE

TITOLO VII - IL CONSIGLIO

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Art. 22 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 23 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 24 - CANDIDATI

Art. 25 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 26 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 27 - CARICHE SOCIALI

Art. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 29 - COMPITI DEL CONSIGLIO

TITOLO VIII - IL DIRETTIVO

Art. 30 - COMPOSIZIONE

Art. 31 - COMPETENZE

TITOLO IX - IL PRESIDENTE

Art. 32 - LEGALE RAPPRESENTANZA E COMPITI

TITOLO X - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI



TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 - GRATUITA' ED INCOMPATIBILITA'

Art. 35 - DURATA E SCIoglimento

Art. 36 - NORMA FINALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE-PRINCIPI-SCOPO-ATTIVITA'

Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

L'associazione ha denominazione di "PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO" organizzazione di volontariato (odv) ed ha sede nel Comune di Montopoli in Val d'Arno (Pi).

Nella denominazione sociale è aggiunto l'acronimo «ODV». Di tale denominazione, integrata dall'acronimo, deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore potrà utilizzare nella denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS"

La modifica della sede sociale nell'ambito del Comune non costituisce variazione del presente statuto.

Il Labaro dell'Associazione è bianco con riportata la denominazione dell'Associazione in blu e l'emblema dell'Associazione, una Croce Tricolore con al suo interno lo stemma del comune di Montopoli in Val d'Arno in campo bianco cerchiato; allo stemma del comune di Montopoli potranno aggiungersi o sostituirsi quelli dei comuni nei quali l'associazione potrà operare.

L' Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti ed dai deliberati degli organi associativi e dal decreto legislativo D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S).

Art. 2 - PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno è una associazione ispirata a sentimenti di umana solidarietà verso tutti, senza distinzioni di sesso, razza, nazionalità, religione, convinzioni ideologiche e filosofiche, idee politiche.

Essa è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del

bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

Essa è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa e la propria attività sui principi della democrazia e opera senza alcun fine di lucro.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'apporto dei propri associati volontari.

Art. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

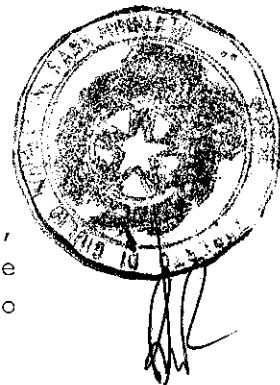
L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed informa il proprio impegno a scopi e a obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della democrazia e della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- I. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- II. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso l'affermazione dei principi della solidarietà popolare;
- III. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- IV. promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- V. studiare i bisogni morali, sociali/sanitari e materiali della collettività con particolare attenzione a quelli delle persone più deboli, dei disabili, degli emarginati, di coloro che sono affetti da dipendenze e/o nei confronti di tutti i soggetti vulnerabili;
- VI. affermare una cultura di legalità, di pace e dei principi della non violenza nei rapporti fra i singoli e fra i popoli;
- VII. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività di interesse generale svolte in via principale dall'Associazione sono quelle di cui all'art. 5 del codice del terzo settore comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), i), l), p), u), v) e y) e più in particolare:



- I. - nel soccorrere e trasportare i feriti e gli ammalati;
- II. - nell'organizzare e gestire servizi di: guardia medica, ambulatoriali, diagnostica, direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche o altre associazioni nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- III. - nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti, sanitari e sociali;
- IV. - nel curare l'informazione/formazione e l'aggiornamento dei volontari anche tramite progetti A.N.P.A.S;
- V. servizi sociali e interventi, sia di assistenza che di trasporto alle persone; di cui alla L.328/2000, alla L. 104/1992 e L. 112/2016;
- VI. la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- VII. servizi alla persona e gestione dell'emergenza durante eventi, manifestazioni, feste, sagre, ecc.
- VIII. -attività di prevenzione, antincendio boschivo e tutela ambientale;
- IX. - nell'intraprendere iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente e nel prestare la propria opera nei casi di calamità pubbliche, anche nell'ambito del servizio nazionale di Protezione Civile;
- X. - nel promuovere ed organizzare la donazione del sangue e degli organi;
- XI. - nell'assistenza e nella messa a disposizione ad emarginati, portatori di handicap, persone in regime di LPU e messa alla prova di occasioni di impegno volte all'inserimento o al reinserimento sociale e nel mercato del lavoro in collaborazione con i servizi sociali competenti e l'ufficio esecuzioni penali
- XII. - nell'assistenza agli emarginati, agli anziani, ai portatori di handicap e alle persone in condizioni anche temporanee di difficoltà, organizzando servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari;
- XIII. - nell'assistenza alla gioventù e all'infanzia;
- XIV. - nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita e per la promozione sul territorio della propria operatività;

XV. -assistenza e coordinamento alle associazioni per erogazione/distribuzione servizi sociali e sanitari ivi compreso per attività di protezione civile ed emergenza ambientale

XVI. - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

XVII. - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

XVIII. -organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

XIX. - nell'aiuto alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze funebri e quanto altro richiesto e/o connesso ivi compresi servizi cimiteriali accessori, con lo scopo di assicurare loro il minore disagio possibile, anche dal punto di vista economico;

XX. - nel promuovere e gestire i servizi di mutualità;

XXI. - nella costruzione, valorizzazione, locazione e vendita di immobili, destinati a scopi compatibili, affini o assimilabili a quelli associativi, nei limiti in cui tali attività siano strumentali alla realizzazione degli scopi associativi;

XXII. e in ogni altra iniziativa volta al raggiungimento delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse e di carattere secondario nonché strumentali a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative; il Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale di tali attività.

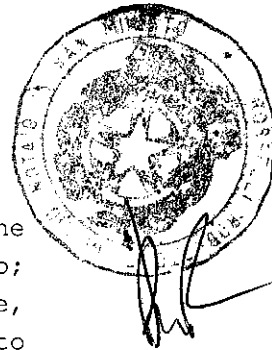
Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE

L'Associazione potrà svolgere la propria attività, oltre che nel territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno, anche in quello dei Comuni limitrofi e più in generale nell'ambito del territorio regionale.

L'Associazione per il tramite del Consiglio può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da

A.N.P.A.S.

Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Direttivo; per l'organizzazione e funzionamento delle sezioni distaccate, ove lo si ritenga necessario, può essere redatto un apposito disciplinare/regolamento.



Gli associati residenti nel territorio ove è posta la sede distaccata possono eleggere, fra loro, un proprio Comitato di sezione composto da un minimo di cinque associati, tale comitato ha funzioni esclusivamente organizzative della sezione e si occupa di tutte le funzioni necessarie alla vita associativa e alla conduzione della sezione secondo le direttive impartite dal Direttivo, il comitato elegge un proprio rappresentante/segretario che terrà i rapporti con gli organi dell'Associazione e può partecipare al Direttivo dell'associazione. In mancanza di un comitato di sezione tutti i compiti organizzati e di funzionamento della sezione spettano al Direttivo dell'associazione.

Il rinnovo del Comitato di sezione, ove presente, coincide con l'elezione degli organi associativi.

TITOLO II - SOCI - VOLONTARI

Art. 6 - SOCI

Possono essere soci, tutti coloro che condividendo i principi e le finalità del presente statuto, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali, sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio.

I minori che hanno compiuto 16 anni possono aderire all'associazione rappresentati dai genitori.

Il pagamento della quota implica l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione.

Potranno essere soci anche persone residenti fuori dal Comune di Montopoli in Val d'Arno.

All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

Art. 7 - TIPOLOGIE DI SOCI-VOLONTARI

I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci volontari, soci onorari.

Sono soci:

1. ordinari quelli che pagano annualmente la quota

associativa stabilita, l'età minima per acquisire la qualifica di socio è sedici anni;

II. sostenitori quelli che pagano un contributo associativo annuale non

inferiore a tre volte quello previsto per i soci ordinari,

III. volontari coloro che si impegnano direttamente prestando la loro attività di volontariato, costoro sono esonerati dal pagamento della quota annuale. I soci volontari, dietro compilazione di apposita "Domanda di Ammissione al corpo Volontari", completa di ogni documento richiesto, vengono ammessi con tale qualifica con parere espresso dal Direttivo che dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda e registrati nell'apposito registro del corpo dei Volontari.

A cadenza biennale il registro dei volontari è soggetto a verifica al fine di accertarsi che ognuno dei volontari abbiano i requisiti per essere in esso iscritti.

Sono causa di decadenza dal registri dei volontari:

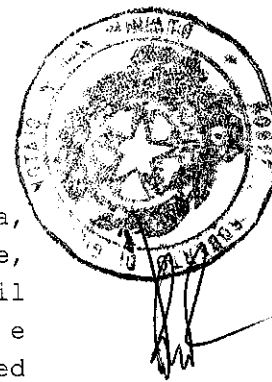
- a) sopravvenuta non idoneità psico-fisica e/o la decadenza dei requisiti tecnici (mancanza di attestati o loro rinnovo, retraining non eseguiti ecc.);
- b) dimissioni volontarie;
- c) procedimenti sanzionatori a carico del volontario;
- d) assenza dall'attività di volontario per dodici mesi continuativi;
- e) per inadempienze all' art. 10 oppure ove ricorrano i casi di cui all'art.11 del presente statuto;

La cancellazione dal registro avverrà dopo la ratifica da parte dell'assemblea dei soci; il volontario dalla data di cancellazione, dal registro volontari, può mantenere la qualifica di socio dietro pagamento della relativa quota annuale.

IV. onorari coloro che hanno contribuito alla vita dell'Associazione con particolare titolo di merito, e ad Essa hanno dimostrato particolare attaccamento e che ne hanno illustrato e resi operanti nella società i fini -

statutari. La qualifica di soci onorario si acquista su proposta motivata del Consiglio approvata dall'assemblea dei soci.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità o occasionalità della partecipazione alla vita associativa.



I soci possono svolgere attività di volontariato.

Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed entro il limite massimo e alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettarie.

Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro dipendente o di libera professione o altri tipi di rapporti subordinati nell'ambito delle stesse attività svolte dall'associazione.

Art. 8 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati o che hanno rinnovato la loro posizione di socio almeno 3 giorni prima dell'elezioni degli organi associativi o delle assemblee.

Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di essere eletti, eleggere e votare in assemblea.

Tutti i soci possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari.

I soci non assumono alcuna responsabilità, anche quando rivestano cariche sociali.

L'Associazione in quanto personalità giuridica riconosciuta risponde con i propri beni dei danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività e dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti da Essa stipulati.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, decadenza, morosità, esclusione, scioglimento dell'Associazione o altra causa.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei soci sono:

I. - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

II. - partecipare all'elezione delle cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 8;

III. - chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci nei termini previsti dal presente statuto;

IV. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni ed in regola con la quota associativa come previsto all'art.8.

V. - essere informati dell'andamento dell'attività, formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nello statuto.

VI. - diritto di esaminare i libri sociali, dietro richiesta inoltrata al Direttivo.

Art. 10 - DOVERI DEI SOCI

I doveri dei soci sono:

I. - rispettare le norme del presente statuto, le decisioni degli organi sociali e il Codice Etico;

II. - non compiere atti in contrasto con gli interessi dell'Associazione e con i suoi fini statutari;

III. non compiere atti che possono ledere il buon nome, l'immagine e gli interessi dell'associazione;

IV. - essere in regola con i versamenti della quota associativa;

V. - impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice del Terzo Settore la qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il socio è volontario.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

I. - per morosità ingiustificata;

II. - per decadenza, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 10;

III. - per esclusione, a seguito di gravi inadempienze nei confronti del presente statuto o dei comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione che rendano incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione stessa.

La perdita della qualifica di socio per decadenza ed esclusione avverrà a seguito di delibera del Consiglio.

Invece dell'esclusione, le infrazioni meno gravi alle norme statutarie e regolamentari potranno comportare la comminazione da parte del Consiglio delle seguenti altre sanzioni:

IV. - censura orale o scritta;

V. -sospensione della qualifica di socio ordinario e/o volontario per un periodo massimo di un anno.

I provvedimenti sanzionatori potranno essere deliberati solo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, salvo sua rinuncia o irreperibilità.

Il provvedimento di esclusione o di sanzione emesso dal Consiglio sarà comunicato all'interessato.

L'interessato potrà impugnare il provvedimento:

- in prima istanza con ricorso da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio che delibererà sullo stesso entro i successivi 30 giorni dalla presentazione del ricorso;

- in seconda istanza, perdurando la sanzione emessa dal Consiglio, con ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del ricorso in prima istanza, all'Assemblea ordinaria dei soci che delibererà alla prima riunione utile.

I soci potranno lasciare l'Associazione anche volontariamente inviando al Consiglio una lettera di dimissioni.

Art. 12 - PERSONALE DIPENDENTE, LAVORATORI AUTONOMI

Pur svolgendo la sua attività prevalentemente mediante l'opera personale e gratuita dei propri soci volontari, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo in modo continuativo o di prestatori d'opera nell'ambito del servizio civile, sociale, sanitario e servizio assimilabile previsti da norme nazionali e regionali per assicurare il regolare svolgimento dei servizi o qualificare e specializzare gli stessi, nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS o altre normative vigenti.

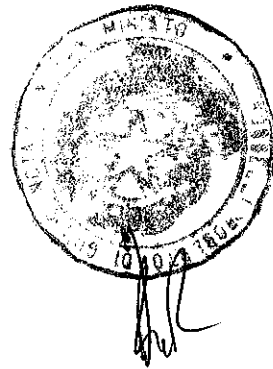
Le figure richiamate al comma precedente potranno partecipare alla vita Associativa dell'Associazione, ma non potranno assumere la qualifica di soci e come tali non potranno assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione o nelle attività collaterali e non potranno partecipare alle elezioni degli Organi dell'Associazione.

TITOLO III - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO

Art. 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- I. - beni mobili e immobili;



II. - depositi e conti correnti bancari e postali;

III. - titoli pubblici e privati a basso grado di rischiosità;

IV. - lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio secondo le disposizioni di legge e, nel caso di lasciti testamentari, con beneficio di inventario.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o capitali e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitali, così come le componenti patrimoniali con esse conseguenti, né durante la vita dell'associazione (salvo che non sia previsto da leggi) né all'atto del suo scioglimento in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali della stessa Associazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8, terzo comma, del D.Leg. 117/2017.

Art. 14 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

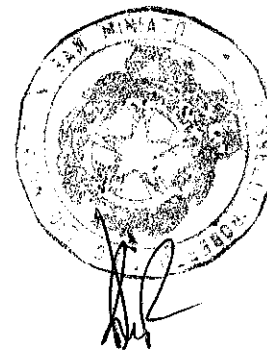
I. - quote sociali;

II. - corrispettivi per le prestazioni effettuate;

III. - contributi di enti pubblici e privati;

IV. - rimborsi derivanti da convenzioni;

V. - donazioni, lasciti ed elargizioni;



VI. - proventi da attività diverse, commerciali e non commerciali, i cui utili dovranno essere impiegati per gli scopi associativi;

VII. - ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;

VIII. raccolta fondi, aventi il fine di finanziare propri progetti o per finalità di interesse generale, sia mediante informazione e sollecitazione al pubblico, attraverso vari canali pubblicitari (giornali, manifesti, volantini, crowdfunding o altri canali di diffusione) o mediante la cessione/erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando le risorse proprie dei soci/volontari e/o dei dipendenti;

IX. - da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Delle elargizioni, donazioni, lasciti ed altre forme di beneficio sarà presa nota in un apposito registro.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE-SCRITTURE CONTABILI

Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Direttivo predispone il Bilancio consuntivo nelle forme dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Entro il termine, del trenta maggio dell'anno successivo o entro la data stabilita, di tempo in tempo, dalle normative vigenti, il Bilancio di esercizio e la Relazione, insieme alle osservazioni dell'Organo di Controllo, dovranno essere presentati all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione definitiva.

Le scritture contabili dovranno esser redatte in conformità all'art 13 del Codice del Terzo Settore; le predette scritture contabili insieme alla relazione e alle osservazioni dell'organo di controllo, dovranno essere depositate presso la sede associativa, almeno 10 giorni prima, a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione prima dell'assemblea ordinaria annuale d'approvazione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

Il consiglio può deliberare per l'eventuale redazione del bilancio sociale anche in assenza dei presupposti di legge. Nei casi in cui si realizzino le condizioni di cui all'art. 14

del Codice del Terzo settore, l'Associazione predispone il bilancio sociale nelle forme ivi previste.

TITOLO V - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- (a) - l'Assemblea dei soci;
- (b) - il Consiglio;
- (c) - il Direttivo;
- (d) - il Presidente;
- (e) - Organo di controllo;

Tutti gli organi associativi, ad esclusione dell'organo di controllo regolamentato dall'art. 33 del presente statuto, hanno una durata di tre anni; alla scadenza dei tre anni gli organi correnti rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi con sole mansioni di ordinaria gestione/amministrazione.

I componenti degli organi sono rieleggibili.

I componenti degli organi associativi svolgono i loro incarichi a titolo gratuito, fatto salvo quanto deliberato dall'Assemblea per l'Organo di controllo.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque incapaci ad esercitare uffici direttivi; nonché gli associati sospesi, anche temporaneamente, dall'associazione.

TITOLO VI - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

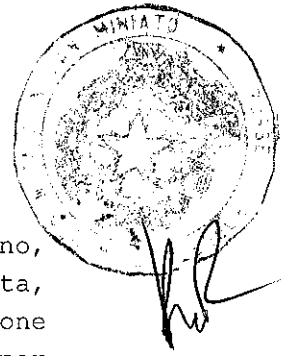
Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

In essa vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi gli altri organi e tutto il corpo sociale.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti e dissenzienti.



Art. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno, entro il termine del trenta maggio o entro la data stabilita, di tempo in tempo, dalle normative vigenti, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione del Consiglio, per l'approvazione delle linee programmatiche dell'Associazione per l'anno successivo.

Ogni anno essa nomina e conferma la Commissione Elettorale la quale sarà composta di cinque membri effettivi e di due supplenti.

La Commissione Elettorale nominerà al suo interno un presidente ed un segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio.

19.1. COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

le competenze dell'assemblea sono quelle inderogabilmente previste dall'art.25 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione del Consiglio;
- approvare le linee programmatiche dell'Associazione e il Bilancio preventivo, se presentato;
- nominare i componenti della Commissione Elettorale;
- nominare i soci onorari su proposta del Consiglio;
- ratificare le sanzioni a carico dei soci decise dal Consiglio;
- deliberare sui ricorsi presentati dai soci contro le eventuali sanzioni disciplinari decise dal Consiglio;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio;
- nomina l'organo di controllo.

19.2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio con avviso da affiggere all'Albo sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi ritenuti più opportuni.

L'avviso di convocazione è diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione.

Partecipano all'Assemblea i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere anche pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

19.3. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E QUORUM

In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

In via normale e se non prevale parere contrario, dette funzioni sono svolte dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa deve essere redatto verbale da trascrivere nell'apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentato la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un'ora.

Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può raccogliere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, in genere per alzata di mano.

Devono essere prese a scrutinio segreto per le elezioni degli organi associativi o quando riguardano persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei soci aventi diritto al voto presenti a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione.

In caso di parità le proposte debbono intendersi respinte.

Art. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da almeno un mese.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che

interessano la vita e lo sviluppo dell'Associazione.

20.1. COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- deliberare sugli acquisti e vendite dei beni immobili,
- deliberare sulla richiesta di finanziamenti che comportino la costituzione di eventuali ipoteche sui beni immobili dell'associazione;
- deliberare le modifiche allo statuto sociale;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

20.2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà con avviso da affiggere all'Albo sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi ritenuti più opportuni.

L'avviso di convocazione è diffuso 30 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione.

Partecipano all'Assemblea i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

20.3. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E QUORUM

In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

In via normale e se non prevale parere contrario, dette funzioni sono svolte dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa deve essere redatto verbale da trascrivere nell'apposito libro verbali dell'Assemblea.

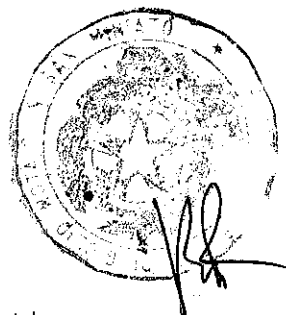
Le riunioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Nell'Assemblea Straordinaria non saranno ammessi voti per delega.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, in genere per



alzata di mano.

Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto i tre quarti (3/4) dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione.

In caso di parità le proposte debbono intendersi respinte.

20.4. MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate in un'Assemblea straordinaria, appositamente convocata; per la convocazione, modalità di svolgimento e quorum vale quanto detto nei punti precedenti 20.2. e 20.3.

In ogni caso, le modifiche non potranno cambiare la natura, gli scopi, la funzione democratica e partecipativa dell'Associazione.

Ad approvazione avvenuta del nuovo statuto, nel quale si vengono ad apportare modifiche sostanziali, il Consiglio in carica rimette il proprio mandato all'Assemblea che deciderà se convocare la Commissione Elettorale al fine di indire nuove elezioni che portino all'elezione di un nuovo Consiglio; nel caso l'Assemblea non ritenga necessario procedere a nuove elezioni il Consiglio in carica rimarrà tale con tutte le sue piene funzioni fino alla scadenza naturale del suo mandato che è quella dello statuto vigente al momento delle sua elezione.

TITOLO VII - IL CONSIGLIO

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è l'organo che ha compiti di direzione, coordinamento, amministrazione e controllo di tutti gli aspetti della vita dell'Associazione, esegue i deliberati dell'Assemblea dei soci, cura l'osservanza degli orientamenti ivi emersi e la loro attuazione.

La sua durata è di tre anni; le elezioni per il suo rinnovo avverranno con la stessa periodicità e possibilmente, prima della sua scadenza.

Art. 22 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da quindici membri.

I membri del Consiglio sono rieleggibili senza alcun limite.

I consiglieri decadono dal loro incarico per morte, per dimissioni o per assenza ingiustificata dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

In caso di cessazione di un consigliere subentra il primo dei non eletti e così fino allo scadere del triennio, a meno di dimissioni della maggioranza dei componenti.

Ove si verifichi tale situazione e, comunque in prossimità del termine previsto dallo statuto, dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo dell'organo.

Art. 23 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Le elezioni sono indette dalla Commissione Elettorale che ne fissa la data, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle candidature, nomina i componenti dei seggi.

Le sedute della Commissione Elettorale sono validamente costituite con la presenza di almeno quattro componenti.

I componenti della Commissione e dei seggi elettorali non saranno eleggibili negli organi sociali per i quali avviene la consultazione.

Potranno candidarsi e partecipare alle votazioni i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Non sono eleggibili i soci appartenenti ad organi di associazioni o società che svolgono attività incompatibili od in conflitto con quelle svolte dall'Associazione in maniera prevalente.

Art. 24 - CANDIDATI

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede sociale o nelle mani delle persone designate dalla Commissione Elettorale.

Ogni candidatura dovrà avvenire con la firma di almeno tre soci.

Ogni associato non potrà sottoscrivere più di due candidature.

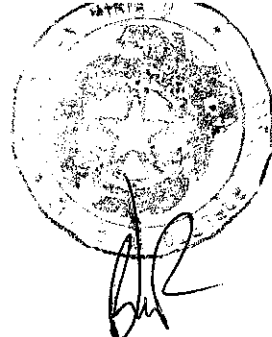
I soci volontari, riuniti in assemblea, potranno presentare da 1 a 3 loro candidati.

La lista dei candidati dovrà essere compilata in ordine alfabetico e composta da un numero minimo di 25 persone, questa dovrà essere il più possibile rappresentativa del corpo sociale e del territorio dove l'Associazione opera.

Le schede per la votazione dovranno recare il timbro dell'Associazione, essere firmate dal Presidente della Commissione Elettorale e controfirmate dai responsabili dei seggi.

Potranno essere espresse fino a sette preferenze ed è facoltà di ciascun socio di votare per persone non comprese nella lista dei candidati, fino ad un massimo di tre nominativi.

In caso di parità dei voti, i soci volontari avranno la precedenza.



Non è ammesso il voto per delega.

Art. 25 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La Commissione Elettorale provvede alla proclamazione degli eletti al Consiglio ed alla compilazione della graduatoria dei non eletti e del verbale di tutte le operazioni elettorali.

Di tutte le varie fasi del procedimento elettorale e dei risultati delle elezioni dovrà essere fatta opportuna pubblicazione.

Art. 26 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Presidente della Commissione Elettorale convoca e presiede la prima riunione del Consiglio, ove proclama gli eletti.

Nel periodo di tempo intercorrente fra lo svolgimento delle elezioni e l'insediamento dei nuovi eletti alle cariche sociali, il Consiglio scaduto svolge solo l'ordinaria amministrazione, salvo casi di urgenza.

Art. 27 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio nella prima convocazione (convocata e presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale) procede al suo interno alla nomina del Presidente; a seguire il Consiglio nomina, ascoltate le eventuali proposte del Presidente:

- il Vice Presidente,
- il Segretario,
- il Cassiere,

successivamente il consiglio procederà alla nomina di quegli incarichi e/o responsabili che di volta in volta si renderanno necessari in base ad esigenze oggettive o di organizzazione interna quali in forma esemplificativa ma non vincolante: l'Incaricato per il tesseramento, la comunicazione sociale, le attività culturali e ricreative; il Responsabile per servizi sanitari e sociali; il Responsabile per i donatori di sangue e di organi; il Responsabile per la protezione civile; il Responsabile dei volontari; il Responsabile delle onoranze funebri; il Responsabile del personale; il Responsabile del patrimonio immobiliare; il Responsabile del parco autoveicoli; il Responsabile dei rapporti istituzionali; il Responsabile del controllo della gestione fiscale e amministrativa; il Provveditore.

Per tali incarichi e/o responsabili di settore potranno essere incaricati membri del Consiglio come anche soci ordinari e/o volontari esterni al consiglio stesso.

Nella stessa persona potranno essere cumulati anche più incarichi purché siano rispettati i criteri di compatibilità e

di funzionalità.

Art. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono con avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali le riunioni possono essere convocate anche con 24 ore di preavviso e verbalmente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono prese con voto palese; sono prese a scrutinio segreto ove lo richiedano tre consiglieri o riguardino persone.

Alle riunioni del Consiglio possono assistere tutti i soci, intervenendo solo se richiesti.

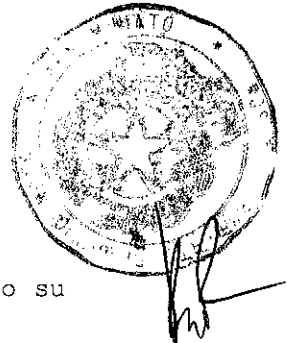
Ciò non avviene per le sedute riguardanti persone e provvedimenti disciplinari.

Delle riunioni verrà redatto un verbale da trascrivere in un apposito registro a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 29 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, spetta al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea dei soci;
- b. nominare i membri del Direttivo e le altre persone che rivestono cariche al suo interno;
- c. nominare le commissioni;
- d. stabilire l'importo annuale della quota associativa;
- e. promuovere ogni anno la campagna tesseramento stabilendone modalità, termini e nominando gli incaricati;
- f. convocare le Assemblee;
- g. assumere, sospendere, licenziare tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'Associazione;

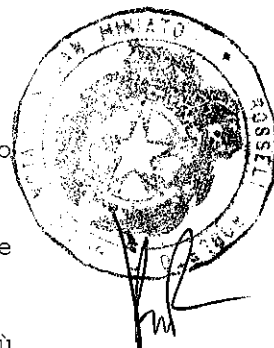


- h. nominare consulenti e collaboratori autonomi e revocarli;
- i. predisporre regolamenti generali e speciali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- j. emanare norme interne e ordini di servizio per il funzionamento della vita dell'Associazione e più in particolare per il funzionamento dei servizi sociali, tecnico-sanitari, della protezione civile, amministrativi, disciplinari;
- k. predisporre il Bilancio consuntivo e la Relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- l. predisporre le linee programmatiche e l'eventuale Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- m. accettare lasciti, legati, donazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 13;
- n. adottare tutti i provvedimenti reputati utili e necessari per il migliore andamento dell'Associazione e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli relativi all'acquisto, vendita, donazione di beni immobili, accensione di ipoteche sugli stessi, e di quelli che, per disposizione di legge o dello statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;
- o. deliberare su gravi mancanze nell'espletamento dei servizi;
- p. deliberare sui ricorsi ai provvedimenti di censura e di sospensione a carico dei soci;
- q. stabilire la misura dei rimborsi spese per i soci volontari e per quei soci e consiglieri ai quali vengono affidati particolari incarichi;
- r. stabilire misura, retribuzione, compensi e rimborsi spese per dipendenti, consulenti e collaboratori autonomi;
- s. proporre all'Assemblea i nominativi dei soci onorari;
- t. designare persone che rappresentino l'associazione presso enti ed istituzioni;
- u. autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'associazione;
- v. deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove se ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi;
- w. deliberare l'adesione ad organismi di volontariato e altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli

obbiettivi del presente statuto e nei limiti dello statuto nazionale ANPAS;

x. il consiglio deve poi prendere tutte le iniziative necessarie alla gestione dell'associazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, quando lo reputi opportuno per il miglior funzionamento dell'Associazione.



TITOLO VIII - IL DIRETTIVO

Art. 30 - COMPOSIZIONE

Il Direttivo è composto da un numero di cinque associati consiglieri e tra questi ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario dell'associazione; gli altri due componenti del Direttivo sono eletti dal Consiglio su indicazioni del Presidente designato; a questi si aggiungono se presenti o nominati i Segretari/Rappresentanti delle sezioni distaccate che sono membri di diritto del Direttivo, senza diritto di voto.

Il Direttivo può invitare alle riunioni altri membri del Consiglio ed avvalersi della collaborazione di tutti i soci anche per funzioni consultive.

Il Direttivo è revocabile dal Consiglio.

Art. 31 - COMPETENZE

Al Direttivo, convocato dal Presidente, compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e l'espletamento degli altri compiti che lo stesso intenderà affidargli.

Esso porta avanti le iniziative e coordina le attività nell'intervallo fra le riunioni del Consiglio, prende decisioni sulle necessità ordinarie e, in caso di urgenza, anche su quelle straordinarie, sempre salvo ratifica del Consiglio.

Convalida, inoltre, l'ammissione dei soci volontari, a seguito di loro domanda ricevuta e vistata da un membro del Direttivo stesso, e decide in quale occasione esporre o fare uscire la bandiera/labaro dell'Associazione, sempre accompagnata da tre soci.

TITOLO IX - IL PRESIDENTE

Art. 32 - LEGALE RAPPRESENTANZA E COMPITI

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio e

del Direttivo, firma la corrispondenza e tutti gli atti relativi agli interessi dell'Associazione e, nell'interesse della stessa, riscuote somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

Avvalendosi della collaborazione del Direttivo, sorveglia l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, curando che siano esattamente eseguiti i deliberati del Consiglio.

In caso di impossibilità di convocare quest'ultimo, ha la facoltà di adottare provvedimenti di urgenza sentendo, se possibile, il parere del Direttivo e riferendo, comunque, alla prima riunione del Consiglio per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano del Direttivo.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

TITOLO X - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI

L'organo di controllo è composto da due membri effettivi e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci ordinaria; ai sensi dell'art. 2397 c.2 del codice civile un membro effettivo e quello supplente devono essere iscritto nel registro dei revisori legali. La sua durata è di tre anni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo spettano i compiti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 e dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

La nomina dell'organo di controllo, su proposta del consiglio d'amministrazione che presenterà una lista già selezionata di soggetti in grado di assolvere alle funzioni assegnate, avviene in sede di assemblea ordinaria nominata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è soggetto a rinnovo triennale sempre in sede di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del terzo esercizio. All'atto della nomina l'assemblea stabilisce la retribuzione spettante ai membri dell'organo nel rispetto di quanto previsto all'art.8, terzo comma, lettera a) del Codice

del Terzo Settore, e l'eventuale modalità di rimborso delle spese vive sostenute.

Sarà compito dell'organo di controllo organizzare in propria autonomia il compito affidatogli, al fine di verificare periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili, i movimenti di cassa, verificare il bilancio consuntivo e riferirne in sede di Assemblea d'approvazione del bilancio mediante apposita relazione, esprime parere sull' eventuale bilancio preventivo, e riferisce all'assemblea il riscontro di gravi mancanze nella gestione amministrativa o impedimenti da parte del consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo sarà informato delle riunioni del Consiglio e ha diritto di assistervi e di intervenire nelle discussioni a titolo consultivo.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - GRATUITA' ED INCOMPATIBILITA'

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eccetto quanto previsto per i sindaci.

E' incompatibile l'appartenenza al Consiglio per quanti abbiano rapporti patrimoniali con l'Associazione.

Art. 35 - DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è indeterminata. In caso di suo scioglimento, tale evento dovrà essere deliberato in un'apposita Assemblea straordinaria con la partecipazione e la maggioranza previste nell'articolo 21, ultimo comma, del codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Per l'esecuzione dei deliberati verrà nominato un Collegio di liquidatori in numero da tre a cinque, scelti preferibilmente fra i soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la bandiera, gli atti, carte e documenti saranno depositati per custodia e conservazione nell'Archivio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.



Art. 36 - NORMA FINALE .

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Ceccarelli Edoardo

ROBERTO ROSSELLI notaio

ALLEGATO "C"
 AL N. 28468 DI RACCOMANDA
 AL N. 81253 DI REPERTELLIO



ELENCO AUTOMEZZI P.A. MONTOPOLI

SIGLA	AUTOMEZZI	TARGA
M1	Furgone Volkswagen O.F. Trasp. e rimoz. salme	BT438JS
M2	Furgone Renault Master	BH488FM
M3	Furgone Opel Vivaro Trasporto e rimozione salme	EV636BD
M4	Pulmino Fiat Ducato	ED714ES
M6	Nissan King Cab Pick-Up	BH956YR
M7	Auto Fiat Panda	EW915LH
M8	Antincendio Bremach	VAD62873
M9	Antincendio Mitsubishi Pick-Up	AY736ED
M10	Mezzo Attrezzato Fiat Ducato Panorama	EY842VV
M11	Ambulanza Fiat Ducato tipo A	FH980CZ
M12	Auto Peugeot 207	DM411FW
M13	Doblo' Attrezzato Trasporto Disabili	EV937XV
M14	Ambulanza Tipo A Peugeot Boxer	DR158GF
M15	Pulmino Attrezzato Fiat Ducato	FD896RB
M16	Pulmino Peugeot Boxer Attrezz. Trasporto Disabili	CY425ST
M17	Auto Opel Meriva	EN245WK
M19	Furgone Piaggio Porter Attrezz. Trasporto Disabili	CS901FE
M20	Ambulanza Renault Master tipo A	CW450PX
M21	Auto Fiat Qubo	EC220FE
M22	Furgone Ford Transit Protezione Civile	BR007SK
M23	Ambulanza Fiat Ducato tipo A	FD898RB
M24	Ambulanza Tipo A Peugeot Boxer	DH637KN
M25	Pulmino Peugeot Tepee Attrezz. Trasporto Disabili	DH137TA

Carlo A. Amato

Certifico io Roberto Rosselli Notaio in
San Miniato (Distretto di Pisa) che la Presente
copia composta da n° 11 (Diciassette) fogli
è conforme all'originale da me redatto
E. AL SPO. ALEGATI A. B. C.

Per uso. SCRIVANO IN POSTE ALLA RITE
San Miniato, li 3. AGOSTO 1910

